




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1183

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

*(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 57/2023)*

N. 79 – 27 giugno 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1183

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

*(Conversione in legge del DL 57-2023)*

N. 79 – 27 giugno 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 3 .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>- 4 -</b>



## Informazioni sul provvedimento

---

<b>A.C.</b>	<b>1183</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Montaruli (Fdi), per la I Commissione; Ottaviani (Lega), per la V Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

È oggetto della presente nota il solo articolo 3 del testo iniziale del provvedimento in quanto gli articoli 1 e 2 sono confluiti nel decreto-legge n. 51 del 2023 (Amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale), per effetto di un emendamento del Governo<sup>1</sup>, approvato in sede referente dalle Commissioni riunite I e V, al relativo disegno di legge di conversione (AC 1151, approvato dalla Camera in prima lettura e attualmente all'esame del Senato in seconda lettura, AS 774): l'emendamento governativo ha previsto anche l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, disponendo contestualmente la salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore* (cfr. art.1, comma 2, del ddl di conversione AS 774).

Per i profili finanziari dell'emendamento di confluenza si rinvia al dossier del Servizio Bilancio n. 76 del 15 giugno 2023.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'emendamento 12.010.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

## ARTICOLO 3

### **Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione**

**Normativa vigente** Il D.L. n. 50/2022 ha previsto, all'articolo 5, la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo per la realizzazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto del gas. Detta norma dispone che i soggetti interessati alla realizzazione di tali opere possano presentare istanza di autorizzazione al Commissario straordinario entro i trenta giorni successivi alla sua nomina. Il Commissario è, quindi, competente al rilascio dell'autorizzazione entro i successivi centoventi giorni, d'intesa con la regione interessata. Il Commissario si avvale, a tal fine, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. La norma prevede un'esenzione dallo svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti sottoposti ai commissari. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui sopra, il comma 8 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. La norma rinviava ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di impiego del fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

**Le norme** dispongono la riapertura, fino al 29 luglio 2023, dei termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estendono, inoltre, da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, in caso di progetto soggetto a VIA statale, con conseguente applicazione dei termini endoprocedimentali più brevi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la norma riapre i termini, fino al 29 luglio 2023, per la presentazione di istanze per la realizzazione e l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50 del 2022. Alla norma, che la relazione tecnica qualifica come ordinamentale, non sono ascritti effetti finanziari. Anche alle disposizioni di carattere autorizzatorio e procedurale sulle quali incide la norma ora in esame non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari: la relativa relazione tecnica vi attribuiva carattere ordinamentale. Sotto questo riguardo, pertanto, non si formulano osservazioni. Inoltre, il comma 4 riconduce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, in caso di progetto soggetto a VIA statale: la relazione tecnica afferma che il comma 4 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, andrebbe acquisita conferma che la Commissione tecnica PNIEC-PNRR possa fronteggiare i nuovi adempimenti ad invarianza di oneri.